

« In questo caso dovrà la dichiarazione essere fatta dal notaio. »

(È approvato.)

« Art. 33. Per le alienazioni di stabili il cui prezzo deve essere fissato dal giudizio di periti o da persona terza scelta d'accordo dalle parti o dal giudice, e per quelle stipulate col patto di farne seguire la misura, la tassa di mutazione si esigerà provvisoriamente sul valore che dovrà dichiararsi nell'atto, od a termini dell'articolo 32, salvo, dopo seguito l'estimo o la misura, di esigere un supplemento di tassa sull'ecedente, o di rimborsare alle parti la porzione della tassa riscossa corrispondente al minor valore od al minore quantitativo dei beni che fosse risultato dalla perizia o dalla misura. »

(È approvato.)

« Art. 34. Per gli atti alligati a condizioni sospensive, non è dovuta tassa proporzionale che quando si verifica o si rende noto l'avvenimento dal quale esse dipendono. »

« Nella ricevuta che si rilascia al momento dell'insinuazione di tali atti sarà espressa la riserva della percezione di detta tassa a suo tempo. »

« Coloro cui profitterà l'avveramento della condizione saranno tenuti al pagamento della tassa entro il termine di giorni trenta successivi a quello in cui avranno potuto averne notizia. »

« La prescrizione contro il fisco non decorrerà che dal giorno in cui l'amministrazione avrà potuto conoscere l'avveramento della condizione. »

(È approvato.)

« Art. 35. Per gli atti di donazione portanti mutazione di proprietà che si verifichi soltanto colla morte del donante, a norma delle disposizioni contenute nel capo V, titolo v, libro III del Codice civile, non è dovuta al momento della loro insinuazione se non una tassa fissa, salva la riscossione a suo tempo della tassa di successione, per cui si esprimerà nella ricevuta una riserva analoga a quella prescritta nel precedente articolo. »

« Sarà però pagata la tassa proporzionale d'insinuazione per qualunque altra stipulazione inserita in simili atti, la quale riceva il suo effetto indipendentemente dalla morte di una delle parti. »

(È approvato.)

« Art. 36. Quando il corrispettivo apparente dall'atto od il valore dichiarato sia inferiore al valore accertato con perizia d'oltre un quinto di quest'ultimo, le parti contraenti saranno tenute solidariamente al pagamento di una soprata uguale alla metà della tassa principale dovuta sulla differenza dei detti valori. »

IMPERIALI. Mi sembra che quest'articolo possa essere d'incaglio nelle contrattazioni, e non sia nello stesso tempo di gran giovamento per le finanze. Diffatti coloro che vendono, per lo più vendono per bisogno, e quelli che comprano hanno di mira la speculazione. Ora, coloro che vendono, se non abbassano il prezzo alquanto dal valore intrinseco della proprietà che vogliono vendere, difficilmente troverebbero compratori; così anche coloro che comprano, se non trovano il loro affare di negozio nel comprare, non si decidono a comprare; vi può essere, per esempio, un erede il quale abbia raccolto un'eredità oberata di debiti, e per i quali debiti esso paghi il 5 per cento sui capitali; le terre che egli ha ereditato certamente non producono quell'interesse, chè, per lo più, la ragione media è del 3 per cento, restano al debitore le spese di amministrazione, la tassa e tutte le gravezze che vanno annesse alla proprietà; ora è conveniente al de-

bitore di vendere la sua proprietà per pagare i debiti, e per lasciarsi libera quella porzione di eredità che non è oberata di debiti; ma, se questi non cerca di fare un vantaggio per i compratori, difficilmente troverà acquirenti; in questo caso l'erede troverà anche il suo conto di scapitare del quarto, del terzo del valore della sua proprietà per poter far fronte agli obblighi dell'eredità stessa. Ma vi è anche un altro esempio, che credo potrà appoggiare anche di più il mio assunto. Se un negoziante è minacciato d'una fallita, non trovando a vendere un suo fondo pel suo valore reale, suppongasi che voglia ribassare il prezzo del fondo stesso, e che si contenti di fare una perdita maggiore, anche del quinto, e del quarto e del terzo sopra il valore capitale, egli potrà vendere facilmente e togliersi dal pericolo di un fallimento, che gli porterebbe la conseguenza e della propria rovina e di dover perdere il credito che è il fondamento della sua fortuna.

Ora, quando vi è la minaccia di una perizia ordinata dal fisco, e quindi di una sovratassa, e di aver insieme delle vessazioni per la differenza del quinto che si avverasse tra il valore reale del fondo e quello contratto per cui si facesse il contratto, col dover pagare anche le spese della perizia, molte di tali contrattazioni non potrebbero aver luogo, e vi sarebbe un grande scapito per colui che si trovasse in obbligo di vendere a minimo prezzo, ed un non lieve detrimento per le finanze, le quali non verrebbero a percepire i diritti d'insinuazione, di bollo, e via discorrendo.

Si dice che generalmente gli agenti fiscali si attengono alle dichiarazioni fatte nei contratti, e non sono usi a promuovere l'istanza per la perizia.

A tale proposito io rispondo che, se ciò è vero, il diritto di chiedere la perizia, che si vuol dare agli agenti fiscali, è inutile; in caso contrario stanno le osservazioni che ho fatte in ordine all'incaglio che ne diverrebbe nell'andamento del commercio.

Io reputo che il fisco non dovrebbe a tal uopo avere altro diritto che quello che compete al venditore per la rescissione del contratto quando vi è stata lesione, cioè se il fondo appare venduto per meno della metà del suo valore intrinseco. Se invece di questa metà si volesse stabilire il terzo, io non dissentirei di accomodarmivi.

Propongo adunque quest'emendamento:

« Qualora poi i due contraenti si fossero intesi onde nascondere una porzione, anche minima, del prezzo pagato effettivamente, in tal caso converrebbe di infliggere una multa del triplo del valore occultato. »

Io esposi queste osservazioni, perchè credo che quest'articolo sia pernicioso al commercio ed alle finanze dello Stato; del rimanente la Camera giudicherà se io mi sia ingannato.

PRESIDENTE. Domando se la proposta del deputato Imperiali è appoggiata.

(È appoggiata.)

PALLIERI, relatore. La Commissione incontra nuovamente per questo articolo la mala sorte che ebbe per l'articolo 16, di vedere combattuta, nell'interesse dei contribuenti, una disposizione da essa formolata precisamente nello stesso interesse dei contribuenti, con avere a tale scopo variato così la legge oggigiorno in vigore, come il progetto del Ministero.

In quest'articolo 36 il Ministero proponeva una sovratassa uguale al doppio della tassa principale, semprechè si riconoscesse la differenza del sesto fra il valore dichiarato e quello risultante dalla perizia, laddove la Commissione richiede la differenza del quinto, per far luogo alla tenue sovratassa della metà della tassa principale.